



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”* e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previo parere del Gruppo di lavoro permanente;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTE le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel Registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 29 marzo 2022;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà e dei cloni di vite;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) Per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
951	Cavecia
952	Russiola

b) Per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
953	Doria seedless

c) Per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritti i seguenti sinonimi:

Codice registro	Varietà	Sinonimo
941	Ghiandara	Ghiannara
943	Zimellone bianco	Uva Sirocchia



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 2

1. Il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, aggiornato con i dati di cui agli articoli 1 e 2 , è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite/>.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.